

## GLI AMMINISTRATORI NELLA S.R.L.

*Redazione:* Dott.ssa Elena Figus  
*Area/e tematica/he:* Lavoro  
*Parola/e chiave:* amministratori, co.co.co., s.r.l.  
*Aggiornamento:* 11/2012

### *Tipologie di amministratori.*

L'incarico di amministratore di società può essere ricoperto sia da soci che da persone estranee alla compagine sociale. Possono, inoltre, delinearsi diverse forme di gestione del rapporto con gli amministratori riconducibili allo schema della collaborazione coordinata e continuativa, ovvero a una prestazione di lavoro autonomo piuttosto che a un rapporto di lavoro subordinato (o a questo assimilabile). L'inquadramento sotto uno di questi tre diversi schemi contrattuali distingue anche il trattamento fiscale e previdenziale del compenso che all'amministratore viene erogato.

### *Le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.).*

Nel caso di compenso derivante da collaborazione coordinata e continuativa, c.d. Co.Co.Co, se stabilito in misura fissa, viene tassato nell'anno in cui è incassato in base al principio di cassa "allargato" ed è sottoposto a ritenuta alla fonte, compresi i compensi in natura, ed è soggetto a contribuzione mediante iscrizione alla gestione separata INPS (con aliquota del 27,72%, ridotta al 18% in presenza di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria, di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell'azienda). Per essi è prevista la determinazione e liquidazione di un'indennità di fine mandato che viene sottoposta a tassazione separata, previa ritenuta d'acconto del 20%, se il diritto deriva da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto; diversamente viene sottoposta a tassazione ordinaria.

### *Il libero professionista con partita IVA.*

La seconda ipotesi di gestione del rapporto tra società e amministratore si verifica nel caso in cui il soggetto, titolare di partita IVA, svolga un'attività di lavoro autonomo, arte o professione, e l'attività di amministratore esiga le necessarie conoscenze tecnico-giuridiche strettamente inerenti l'attività di lavoro autonomo esercitata.

La valutazione dell'inerenza deve essere operata tenendo in considerazione quanto disposto dai singoli ordinamenti giuridici professionali. In assenza di una previsione espressa contenuta negli ordinamenti professionali, l'inerenza sussiste quando il professionista svolge l'incarico in una società o ente che esercita un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione. Ne consegue l'applicazione delle regole previste per tale categorie di reddito. In particolare: la possibilità di de-

durre le spese inerenti l'esercizio della professione; la tassazione per cassa e l'effettuazione, da parte della società erogante, di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20%; il concorso del compenso alla formazione della base imponibile ai fini IRAP del professionista amministratore e l'assoggettamento dei compensi all'imposta sul valore aggiunto; infine, è previsto l'assoggettamento alla contribuzione prevista dalla categoria di appartenenza.

#### *Il lavoratore dipendente.*

Perché un dipendente della società possa rivestire anche la carica di amministratore della stessa è necessario che si mantengano ferme due principali condizioni: in primo luogo, i poteri attribuiti al dipendente/amministratore non devono pregiudicare l'esistenza di un vincolo di subordinazione; in secondo luogo, l'attività del dipendente non deve restare assorbita dalle mansioni di amministratore. In tale ultimo caso, le mansioni del dipendente devono essere accuratamente descritte perché non si sovrappongano a quelle di amministratore.

Per quanto riguarda il compenso percepito, questo confluisce nel reddito di lavoro dipendente, cumulandosi alla relativa retribuzione. Le imposte vengono calcolate e trattenute alla fonte sulla base delle aliquote progressive per scaglione di reddito.

A livello previdenziale il compenso è sottoposto alla contribuzione prevista dal contratto nazionale di categoria.

#### *Trattamento fiscale dei compensi erogati.*

I compensi rappresentano per la società un costo e, come tali, vanno rilevati in bilancio per competenza indipendentemente dall'effettivo pagamento degli stessi.

Dal punto di vista fiscale: i compensi in misura fissa sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti ai fini IRES; l'accantonamento per l'indennità di fine mandato è deducibile per competenza nel limite della quota maturata nell'esercizio; i compensi e le indennità di fine mandato, se erogati sotto forma di reddito di lavoro dipendente o assimilato, sono indeducibili ai fini IRAP.